



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Prima Sezione CIVILE**

La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

Parte_1 con sede in Caluso (TO), Via Nuova per Caluso 6, codice fiscale e partita iva *P.IVA_1*, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. *Parte_2* rappresentato e difeso dall'Avv. Angioletta Bertoldo del Foro di Ivrea (C.F. *C.F._1*) ed elettivamente domiciliato in Ivrea, via dei Patrioti 13, presso lo studio del medesimo

-attore opponente

nei confronti di

Controparte_1 corrente in Corso Italia n. 62 - Usmate Velate - Monza (MB) - P. IVA n. *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, appresentata e difesa con pari e disgiunta facoltà dall'avv. Michela Colombo del foro di Monza (CF: *CodiceFiscale_2*) e dall'avv. Leonardo Rebellato del Foro di Vicenza (C.F.: *CodiceFiscale_3*), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Rebellato sito in Largo Parolini n. 131/B a Bassano del Grappa (VI)

-convenuto opposto

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo- pagamento somme- eccezione di arbitrato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato in data 10.07.2025:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
❖ In via preliminare*

-stante la presenza di clausola compromissoria nei contratti per cui è causa, dichiararsi l'incompetenza del giudice adito e revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo telematico n.2237/2023 RG n. 4832/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 19.07.2023, pubblicato il 21.07.2023;

-respingere la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e non di pronta soluzione;

❖ *Nel merito*

-accogliere l'opposizione proposta da **Parte_1** e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo telematico n.2237/2023 RG n. 4832/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 19.07.2023, pubblicato il 21.07.2023, con ogni conseguente pronuncia;

-in ogni caso, respingere ogni domanda formulata da **Controparte_1** accertando e dichiarando che nulla gli è dovuto da **Parte_1**

❖ *In via istruttoria*

-ammettere prova per testi sui capitoli dal n.1 al n.47 di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da intendersi preceduti dal prefisso "Vero che", indicando a testi sui predetti capitoli i Sigg.ri :

Controparte_2 via Nuova per Caluso 10, Caluso (TO)

Parte_3 via Carlo Botta n.32, Caluso (TO)

In ogni caso

Con vittoria di compenso di causa oltre accessori di legge, esposti ed anticipazioni."

Parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato in data 10.07.2025:

"...Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4832/2023 D.I. in quanto l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione per i motivi tutti esposti in premessa.

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere l'avversa opposizione e quindi tutte le avverse domande ed eccezioni siccome totalmente infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in premessa ed esponendi in corso di causa.

*NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA accogliere la domanda di pagamento formulata da **Controparte_1** nei confronti di **Parte_1** e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma di euro 124.271,57- oltre interessi di mora, o di quella diversa che risulterà di giustizia.*

*IN OGNI CASO, accertati il dolo e la mala fede di **Parte_1** nell'instaurazione del presente giudizio, condannare la stessa al risarcimento del danno previsto dagli artt. 96 primo e terzo comma cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia.*

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede, come da memoria di replica ex art. 171 ter cpc dd. 15.04.2024, di:

*- ordinare ad **Pt_4** l'esibizione ex art. 210 cpc delle seguenti scritture contabili:*

a) registro IVA acquisti e vendite dal 01.10.2021 al 30.06.2023 (periodo in cui sono stati emessi i contratti di compravendita e di storno e le relative fatture);

b) libro giornale dal 01.10.2021 al 31.12.2023 (periodo in cui sono stati stipulati i contratti, emesse le fatture, effettuate le compensazioni ed i pagamenti);

Con vittoria di spese e competenze legali oltre spese generali ed accessori".

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 02.10.2023, *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4832/2023 D.I - 2237/2023 RG, emesso dal Tribunale di Monza in data 19.07.2023 e pubblicato in data 21.07.2023 (docc.1 e 2 atto di citazione), ha esposto:

-di essere, al pari della *Controparte_1* una società attiva nel settore cerealicolo e di aver intrattenuto, con l'odierna convenuta, rapporti commerciali per il tramite della *Controparte_3* in particolare per mezzo della prestazione del sig. *Persona_1* mediatore;

- di aver concluso plurimi contratti di compravendita di merci, predisposti sulla base di contratti tipo in uso nel settore, regolati da condizioni generali raccolte nelle c.d. Condizioni Generali Unificate;

- di non aver autorizzato una serie di contratti di conferma siglati da *Persona_1* e sulla base dei quali sono state emesse le fatture e poi la richiesta di pagamento azionata nel processo monitorio.

Ciò premesso, in via preliminare, parte attrice eccepisce la mancata operatività della clausola compromissoria “*con specifico riferimento al relativo Regolamento Arbitrale in tutti i contratti Per_1 indicati dall'opposta nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo*”, formulando espressa eccezione di arbitrato con conseguente declaratoria di nullità del titolo monitorio.

Afferma, conseguentemente, la cessazione della competenza del giudice ordinario adito con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rimessione delle parti avanti agli arbitri. Si è costituita parte opposta, in data 13.12.2023, confermando di aver concluso n.3 contratti di compravendita di cereali con parte attrice grazie all'intervento di [...] *CP_3* ed oggi oggetto di controversia, ossia i seguenti:

- n. 36621 del 19.11.2021 avente ad oggetto la compravendita di 1200 ton di “*mais nazionale ibrido secco*” al prezzo di euro 250,00 / ton e consegna ripartita di 150 ton / mese da agosto 2022 a marzo 2023;

- n. 37090 del 16.02.2022 avente ad oggetto la compravendita di 360 ton di “*farina di soja naz. proteica*” al prezzo di euro 470,00 / ton e consegna ripartita di 30 ton per quindicina da luglio 2022 a dicembre 2022;

- n. 37320 del 06.04.2022 avente ad oggetto la compravendita di 1080 ton di “*mais estero o nazionale secco*” al prezzo di euro 325,00 / ton e consegna ripartita di 120 ton / mese da ottobre 2022 a giugno 2023.

Ha altresì rappresentato come, di norma, per questa tipologia di contratti, la mancata esecuzione di una quota del contratto dia diritto alla risoluzione esclusivamente della quota non eseguita, con diritto al rimborso prezzo che avviene mediante i c.d. contratti di storno.

Nel caso di specie, i contratti di storno indicati ed allegati in comparsa di costituzione, riferibili ai tre contratti “madre”, sono contratti separati ai sensi delle condizioni generali dell'Associazione Granaria di Milano e dell'AGER Bologna, con i prezzi correnti determinati sulla base dei dati di borsa. Sulla base di tali contratti, parte convenuta

riferisce di aver emesso le fatture contestate solo in sede di giudizio da parte attrice, mentre altre precedentemente emesse sono già state compensate o pagate.

Parte ricorrente osserva altresì che tutti i contratti azionati presentino la seguente clausola di salvaguardia “...*In caso di discordanza con la presente conferma di compravendita le parti sono tenute a darne comunicazione non oltre il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento per telegramma e/o telefax e/o email al mediatore ed alla controparte*”. Pertanto, è prevista e regolata l'accettazione tacita del contratto con conseguente non necessità della sottoscrizione delle parti perché il contratto sia validamente concluso.

In merito all'eccezione di incompetenza formulata, afferma che le condizioni generali di contratto già attenzionate prevedano tutte la devoluzione ad un arbitrato irruale, non operante nel caso di specie, essendo i contratti di storno conclusi per accettazione tacita e non per sottoscrizione delle parti, necessaria perché la clausola arbitrale possa ritenersi valida.

Ha quindi concluso per l'infondatezza dei motivi di opposizione, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 124.271,57, oltre interessi di mora.

All'udienza di comparizione parti fissata per la data del 07.05.2023, esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, veniva concesso termine, su richiesta dei legali delle parti, e conseguente rinvio per deposito di note.

All'esito dell'udienza, tenutasi in data 09.07.2024, il Giudice si riservava e con ordinanza, in data 11.07.2024, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva fissata udienza per la discussione in ordine alle questioni preliminari formulate per la data del 16 gennaio 2025.

All'esito dell'udienza suindicata, sentite le parti il Giudice si riservava,

Con ordinanza del 24.03.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.

All'udienza del 09.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione.

II. Occorre preliminarmente osservare come il decreto ingiuntivo, in questa sede opposto, si fondi sull'emissione di n. 8 fatture di vendita (fatture nn.938 e 939 e 942 del 10.10.2022, n. 973 del 14.10.2022, nn. 1087 e 1092 del 14.11.2022, n. 1207 del 14.12.2022 e n. 28 del 09.01.2023), riportate in atti, le quali fanno riferimento ai contratti di storno afferenti a n.3 contratti (36621 – 37090 – 37320) stipulati tra le parti in causa e tutti conclusi per il tramite di *Controparte_3*. L'esistenza di questi ultimi e la loro validità non è in contestazione nonostante anch'essi, come le successive c.d. conferme di compravendita o di storno, siano stati conclusi tacitamente dalle parti.

Deve rilevarsi che i contratti di compravendita di merci conclusi da *Parte_1* e [...] *CP_1* per il tramite del mediatore *Per_1* sono contratti regolati dalle Condizioni Generali predisposte dalle associazioni di categoria, e raccolte nelle Condizioni Generali

Unificate, posto che ai sensi dell'art. 4 di dette condizioni, ogni successiva consegna o ritiro costituisca accordo separato dal c.d. contratto madre.

L'art. 12 di dette Condizioni testualmente disciplina il risarcimento del danno dato dalla differenza del prezzo stimato a seguito di mancata consegna; in tale circostanza il mediatore, raggiunto l'accordo delle parti sul prezzo di storno, di regola conferma l'operazione con la c.d. conferma di compravendita.

Occorre altresì rilevare che, con riferimento alla conclusione dei contratti di storno, è sempre ricompreso nelle disposizioni contrattuali il riferimento ai contratti "madre" in vigore, i quali riportano alle condizioni generali del contratto d'uso in vigore, unitamente agli altri elementi del contratto conosciuti e conoscibili dalle parti.

In ciascuna conferma è riportato il contratto d'uso di riferimento, a titolo meramente esemplificativo si veda la conferma di contratto n. 38453 del 07.11.2022 (doc. 27a allegato a comparsa di costituzione *CP_1*), in cui vi è il riferimento, nelle condizioni generali, al contratto d'uso 103 Ass. Granaria di Milano, evidenziando che le parti "*hanno dichiarato espressamente di conoscere e di voler rispettare integralmente*". Dalla lettura dello stesso risulta altresì riprodotta la clausola compromissoria secondo la quale "*qualsiasi divergenza fra le Parti contraenti e/o tra queste e il mediatore in merito all'interpretazione della presente conferma di compravendita e/o alla esecuzione dell'affare oggetto della medesima dovrà essere deferita ad arbitrato irruuale presso la camera Arbitrale della Associazione richiamata nelle Condizioni Generali, in conformità alle norme stabiliti nel regolamento arbitrale che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano ad osservare. In caso di discordanza con la presente conferma di compravendita le parti sono tenute a darne comunicazione non oltre il giorno lavorativo al suo ricevimento per telegramma e/o telefax e/o e-mail al mediatore ed alla controparte*".

Tale clausola, oltre ad essere contenuta nei contratti di storno, risulta conosciuta ed approvata dalle parti contraenti per mezzo della dicitura "*anche per accettazione della clausola compromissoria*" riportata nei tre contratti che hanno originato il rapporto in esame.

Risulta, inoltre, che dagli atti allegati che il mediatore inviava alle parti il c.d. stabilito contrattuale, da lui redatto e sottoscritto, e che la conclusione del contratto avveniva con l'accettazione tacita dello stesso, a seguito dell'invio di copia della conferma del contratto di compravendita ed in mancanza di comunicazione contraria, come ribadito dall'apposita clausola di salvaguardia e secondo quello che si ritiene l'uso corrente in questa tipologia di determinazioni commerciali.

Ritenuto quindi che la volontà delle parti è stata manifestata in forma scritta stante la sottoscrizione del mediatore, soggetto giuridico che ha operato nell'interesse di entrambe, e che le parti non si sono opposte nel termine previsto, occorre ritenere le conferme di compravendita pienamente valide in ogni loro punto, compresa la presenza della clausola compromissoria.

Ciò chiarito, occorre altresì rilevare come parte opponente al punto 45 del proprio atto di citazione, affermi "*stante la presenza di clausola compromissoria con specifico*

riferimento al relativo Regolamento Arbitrale in tutti i contratti Per_1 indicati dall'opposta nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, Parte_1 formula espressa eccezione di arbitrato, exceptio compromissi, e richiede la declaratoria di nullità del titolo monitorio”.

Posto che le fatture prodotte indicano come riferimento (*ex multis* doc. 43 comparsa di costituzione) sia il contratto di storno, sia il contratto “madre” cui il primo afferisce, l’eccezione di parte attrice risulta tempestivamente sollevata, ancorché abbia reiterato l’eccezione con riguardo alla clausola contenuta nei tre contratti da cui originano i singoli contratti di storno predisposti successivamente.

In merito alla natura dell’arbitrato richiamato in clausola compromissoria appare indubbio che esso sia da definirsi come irruale.

Invero, il comma 1 dell’art. 808 *ter* c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, rubricato “arbitrato irruale”, consente alle parti di un rapporto giuridico la facoltà di demandare, espressamente e con forma scritta *ad substantiam*, all’arbitrato irruale la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, ancorché non sostitutiva – come invece accade con l’arbitrato rituale – rispetto a un giudizio ordinario. Tale procedura si conclude con un lodo avente efficacia negoziale, che le parti medesime, già con la stipula del patto compromissorio, si impegnano ad accettare quale espressione della propria volontà.

Nel caso di specie, come si evince dall’esame della documentazione sopra prodotta e richiamata, le parti hanno manifestato, mediante un’apposita pattuizione scritta, la comune volontà di affidare ad un collegio arbitrale il compito di definire con determinazione impegnativa sul piano negoziale, alla stregua di un accordo fra di loro direttamente concluso, qualsiasi controversia attinente all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto.

Per le ragioni esposte, deve quindi riconoscersi la natura irruale dell’arbitrato previsto dal contratto.

Stante l’irrualità la pronuncia del giudice ordinario non può essere di incompetenza, come avviene nei casi di arbitrato rituale, ma di improponibilità della domanda proposta in sede giudiziale.

È pacifico, inoltre, che, in considerazione della natura giuridica che contraddistingue l’arbitrato irruale rispetto a quello rituale, data dall’intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l’art. 819 *ter* c.p.c., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irruale.

III. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti per cui è causa, stante sia la natura della medesima sia il fatto che è la vertenza è stata risolta esclusivamente in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara l'improponibilità della domanda proposta dall' attore;
2. compensa tra le parti le spese di lite.

Monza, 24 ottobre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo